

COMUNICATO STAMPA

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

RIUNIONE VENERDÌ 11 MAGGIO 2018

1. Ricorso ITAL-LENTI A.C. BELLUNO 1905

Avverso la sanzione dell'inibizione fino al 28.02.2018 al Sig. Paolo Polzotto seguito gara Ital-Lenti AC Belluno/Calvi Noale del 04.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 7.2.2018)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione nei termini del presofferto.

2. Ricorso A.S.D. SPORTING FULGOR

avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Sporting Fulgor/Turris Calcio A.S.D. del 22.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta. Trasmette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza.

3. Ricorso A.S.D. CALCIO POMIGLIANO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al sig. Di Costanzo Cuono seguito gara Frattese S.r.I./Calcio Pomigliano del 22.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)

INAMMISSIBILE

4. Ricorso S.S. MATELICA CALCIO A.S.D.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Magrassi Andrea seguito gara Matelica Calcio /San Marino Calcio del 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it























5. Ricorso A.S.D. STONE FIVE FASANO

avverso decisioni merito gara ASD Stone Five Fasano/Città di Falconara del 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 879 dell'8.05.2018)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta ripristinando il risultato acquisito sul campo di 0-2.

6. Ricorso VIS PESARO 1898

avverso le sanzioni della squalifica del campo di gioco per due gare - da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse - e dell'ammenda di € 3.000,00 inflitte seguito gara Vis Pesaro 1898 A.r.I./Città di Campobasso del 29.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

RESPINTO

7. Ricorso S.S.D. MANTOVA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 400,00 inflitta alla reclamante seguito gara Ambrosiana/Mantova del 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.